

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3591

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORGIS, GASPARINI, FABBRI, FIANO, ROBERTA AGOSTINI, BERSANI, CUPERLO, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FAMIGLIETTI, FERRARI, GULLO, LATTUCA, LAURICELLA, MARCO MELONI, NACCARATO, NARDI, PICCIONE, POLLASTRINI, RICHETTI, GIOVANNA SANNA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali

Presentata il 5 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esplosione del fenomeno migratorio ha riproposto in una nuova e inedita versione, nella maggior parte dei Paesi dell'Europa continentale, una situazione simile a quella che caratterizzava l'ordinamento feudale e cetuale pre-rivoluzione francese: persone che stabilmente convivono e lavorano nello stesso contesto materiale e sociale sono sottoposte a regimi giuridici differenziati, sono diverse di fronte alla legge e non godono degli stessi diritti fondamentali.

Oggi la cittadinanza dei Paesi ricchi rappresenta, infatti, per molti aspetti, un

vero e proprio nuovo privilegio di *status*: è fattore di esclusione e discriminazione anziché, come all'origine dello Stato nazionale, di inclusione e parificazione. Ciò solleva un problema di ordine politico, sociale e anche costituzionale.

In conseguenza della mutata realtà sociale, le norme che disciplinano l'acquisto e la perdita della cittadinanza — e che in tal modo strutturano la convivenza sociale e politica, nonché l'appartenenza allo Stato e al popolo (articolo 1 della Costituzione) — si pongono in tensione con alcuni principi fondamentali dello Stato

costituzionale contemporaneo quali, ad esempio, il principio di uguaglianza (nei suoi molteplici profili a cominciare da quello dell'uguaglianza di fronte alla legge), il principio democratico (inteso come diritto di ogni essere umano di poter prendere parte alla definizione delle leggi che disciplinano la società in cui stabilmente vive e lavora e alle quali è dunque sottoposto) e il principio dell'universalità dei diritti fondamentali (quale riflesso del diritto di ogni persona in quanto essere umano a una vita dignitosa). Da questi principi discende infatti, in tema di cittadinanza, un principio che potrebbe essere così sintetizzato: tutti coloro che stabilmente vivono e lavorano in Italia e sono dunque sottoposti alla sovranità della Costituzione e delle leggi devono essere (o poter diventare) cittadini italiani.

A una concezione di tipo « naturale » o « etnico » della cittadinanza, che tende a individuare l'elemento qualificante dell'appartenenza al « popolo » in fattori oggettivi, che trascendono la volontà e che attengono prevalentemente al passato, come la discendenza, la religione e la storia, occorrerebbe perciò sostituire (o perlomeno affiancare) una concezione della cittadinanza di tipo « volontaristico » o « elettivo », che tende a individuare l'elemento qualificante e unificante il popolo (al quale l'articolo 1 della Costituzione, riconosce la sovranità), più che nel sangue e nella storia, nella comunanza di cultura (intesa come adesione ai principi del pluralismo, dell'uguaglianza e della libertà), di speranze e quindi di futuro.

Ciò non significa che si debba affermare il diritto di tutti gli individui a entrare in Italia e a diventare cittadini italiani, ma semplicemente che se si è stati ammessi nel nostro territorio — secondo quanto prescrivono le norme costituzionali e di legge sul diritto di asilo e sul diritto di immigrazione — e se la presenza sul territorio ha assunto i caratteri della stabilità e si proietta nel futuro, allora si è titolari di un diritto a far parte della comunità politica e statale in condizioni di piena uguaglianza.

In questa direzione muove la proposta di legge, già approvata alla Camera dei deputati, e ora in discussione al Senato della Repubblica (AS. 2092), basata sullo *jus soli* (seppur temperato) e sullo *jus culturae*.

In questa stessa direzione muove la presente proposta di legge, volta a riconoscere — anche in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative a tutti coloro che, pur non essendo cittadini italiani, stabilmente vivono e lavorano in Italia e dunque concorrono allo sviluppo economico e sociale della comunità nella quale sono inseriti.

Come dimostra l'esperienza di molti Paesi europei, la partecipazione alla vita politico-amministrativa contribuisce a promuovere integrazione e cura della sfera pubblica, a ridurre le disuguaglianze, a responsabilizzare e, in ultima analisi, a migliorare la qualità della convivenza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consiglieri comunali e circoscrizionali).

1. All'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « sono eletti dai cittadini » sono inserite le seguenti: « e dagli stranieri che risiedono regolarmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni »;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I consiglieri comunali e circoscrizionali sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini e dagli stranieri che risiedono regolarmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni, secondo le disposizioni dettate dalla legge »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Elezione del sindaco del presidente della provincia e dei consiglieri comunali e circoscrizionali – Nomina della giunta ».

ART. 2.

(Elettorato passivo).

1. Al comma 1 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori » sono inserite le seguenti: « cittadini e stranieri che risiedono regolarmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni, ».

ART. 3.

(Definizione di amministratore locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « cittadino chiamato » sono sostituite dalle seguenti: « persona chiamata ».

